

Regolamento di TIROCINIO CURRICULARE PRATICO-VALUTATIVO (TPV) e della prova pratica valutativa (PPV)

*Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale DM 1147/22
Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 11 giugno 2024 e
successivamente modificato l'8 luglio 2025*

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 Finalità in ambito di applicazione	2
Art. 2 Definizioni.....	2
Art. 3 Finalità formative qualificanti del tirocinio valutativo (TPV)	3
Art. 4 Contenuti di base del TPV.....	3
Art. 5 Durata e modalità di svolgimento del tirocinio	6
Art. 6 Requisiti per l'accesso al tirocinio	7
CAPO II – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE	7
Art. 7 Domanda e avvio del tirocinio.....	7
Art. 8 Diario del tirocinante.....	8
Art. 9 Organismi e strutture	9
Art. 10 Rapporto con le farmacie	9
Art. 11 Ruolo del tutor accademico.....	9
Art. 12 Ruolo del tutor professionale.....	9
Art. 13 Modifiche Periodo di tirocinio.....	9
Art. 14 Interruzione del Tirocinio	10
Art. 15 Tirocinio all'estero	10
CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE E NORME TRANSITORIE	10
Art. 16 Doveri del tirocinante	10
Art. 17 Diritti del tirocinante.....	11
CAPO IV: PROVA PRATICO VALUTATIVA	
Art. 18 Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa (PPV).....	11
Art. 19 Commissione giudicatrice PPV	11
Art. 20 Discussione della tesi di laurea	
CAPO V: VIGILANZA, POSIZIONE ASSICURATIVA E NORME TRANSITORIE	
Art. 21 Attività di vigilanza e controllo	12
Art. 22 Posizione assicurativa	12
Art. 23 Norme transitorie.....	12

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità in ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651 e del Protocollo FOFI-CRUI in materia di tirocinio curriculare pratico valutativo (TPV), individua e disciplina le attività di tirocinio pratico valutativo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale (CTF) afferenti alla classe LM-13 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Convenzione.

Accordo sottoscritto tra l'Università degli Studi di Perugia (di seguito Università) a cui afferisce il Corso e l'Ordine /gli Ordini provinciali dei farmacisti o l'Azienda sanitaria o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento della farmacia per lo svolgimento del TPV come definito nel Protocollo FOFI-CRUI. L'accordo tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS è sottoscritto in conformità al Protocollo FOFI-CRUI e trasmesso all'Ordine competente per territorio.

b) Tirocinio.

Il tirocinio (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Esso ha luogo in una Farmacia territoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e facente riferimento ad un Ordine Professionale dei Farmacisti che abbia aderito alla convenzione. In alternativa, il tirocinio può essere svolto in una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del Servizio farmaceutico secondo quanto disposto al successivo art. 5. È possibile presentare richiesta di tirocinio in Farmacia situata in provincia diversa da quelle degli Ordini convenzionati e in tale caso occorre presentare una valida motivazione che giustifichi il ricorso ad apposita convenzione.

Il Tirocinio ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito FOFI) sentito il Consiglio Universitario Nazionale (di seguito CUN) e la Conferenza delle Scienze del Farmaco. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante. Il Tirocinio non è motivo di rapporto di lavoro retribuito, né è sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale.

c) Ordine Provinciale dei Farmacisti.

L'Ente di diritto pubblico rappresentativo della professione che sottoscrive la convenzione e nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante scelta dallo studente.

d) Farmacia ospitante.

Farmacia di comunità e/o Farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Ateneo e Ordine dei farmacisti (o Federazioni/Consulte regionali) ed essere inserita nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ordine delle farmacie aderenti.

e) Responsabile della Farmacia ospitante.

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale, deve assicurare che nella farmacia vi siano le condizioni per l'esecuzione di tutte le attività previste per il TPV.

f) Tirocinante.

Lo Studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale (CTF) – classe LM-13 che svolge il TPV.

g) Tutor accademico.

Il tutor accademico è il docente incaricato dal Coordinamento del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante scelta dallo studente.

h) Tutor professionale.

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal Responsabile della farmacia ospitante, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio riportate nel Regolamento.

Interagisce con il tutor accademico ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante scelta dallo studente.

i) Diario del tirocinante.

Il Diario del tirocinante è predisposto in formato digitale mediante un applicativo web accessibile tramite qualsiasi connessione internet (o, in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo purché conforme a quello digitale). È lo strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l'effettivo impegno orario del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull'attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor. È predisposto dall'Ordine su modello conforme a quello approvato dalla FOFI d'intesa con la CRUI. Consente la creazione del documento attestante l'avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo dello studente a cura degli Uffici di Ateneo competenti.

h) Referente per il tirocinio.

Referente per il tirocinio presso la Segreteria didattica del Dipartimento

Art. 3 Finalità formative qualificanti del tirocinio valutativo (TPV)

1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.
2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.4.

Art. 4 Contenuti di base del TPV

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e

biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base:

1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico

- La prescrizione medica con ricetta cartacea ed elettronica e le differenti modalità di dispensazione
- Le note AIFA
- I farmaci del Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC)
- Medicinali obbligatori: gestione, verifica e controllo
- Automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta medica: individuazione del medicinale più idoneo e valutazione dell'appropriatezza di utilizzo
- Uso razionale e corretta assunzione dei medicinali con riferimento alla loro azione, alla via di somministrazione, alla forma farmaceutica, al principio attivo e alla tollerabilità al fine di una efficace aderenza alla terapia
- Interazioni tra medicinali e tra medicinali e alimenti
- Acquisto, detenzione dei medicinali, controllo delle scadenze e alienazione dei medicinali scaduti o revocati e delle materie prime inutilizzabili. I modelli MUD e SISTRI
- Consegna in caso di urgenza di medicinali in assenza di ricetta medica (D.M. 31.03.2008)
- Farmacovigilanza - moduli e procedure di segnalazione
- Gestione dell'e-commerce e normativa di riferimento

2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope

- Gli adempimenti del farmacista: acquisto, detenzione, modalità di smaltimento di sostanze psicotrope e medicinali stupefacenti
- Formalismi di compilazione e tenuta dei documenti, gestione del registro entrata-uscita e buono acquisto

3. Gestione dei medicinali dopanti

- Adempimenti del farmacista

4. Gestione dei veleni

- Modalità di conservazione e adempimenti del farmacista

5. Gestione dei medicinali uso veterinario

- La prescrizione medica veterinaria e la ricetta elettronica veterinaria
- La tracciabilità e la farmacovigilanza dei medicinali veterinari
- Alimenti per il benessere animale

6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali

- Allestimento e controllo di qualità sulla preparazione dei medicinali personalizzati nel laboratorio della farmacia su ricetta medica o in base alle Farmacopee
- Tariffazione e applicazione delle Norme di Buona Preparazione

7. Ossigeno e ossigenoterapia

- Conservazione e istruzioni su modalità di somministrazione

8. Vaccini

- Vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale
- Triage prevaccinale
- Modalità di allestimento e somministrazione dei vaccini in farmacia
- Gestione delle emergenze e delle reazioni avverse alla vaccinazione

9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci

- I flussi informativi e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico – banche dati
- Identificazione univoca delle confezioni dei medicinali
- Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto

10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali

- Corretta alimentazione e interazioni tra medicinali e alimenti e tra medicinali ed integratori
- Attività di consiglio e consulenza riferite a diete non collegate a patologie
- Attività di consiglio e consulenza su alimenti speciali ed integratori

11. Prodotti e preparati di origine vegetale

- Prodotti e preparati fitoterapici ed erboristici
- Fitovigilanza

12. Prodotti cosmetici

- Lettura dell'etichetta e consiglio
- Consulenza e cosmetosorveglianza

13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici

- Tipologia di prodotti
- Indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo
- Dispensazione in regime SSR

14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva

- Struttura dei locali della farmacia e organizzazione del laboratorio galenico
- Organizzazione tecnico-amministrativa e conduzione logistico-operativa: organizzazione del lavoro, utilizzo dei software gestionali, gestione delle ricette mediche e trasmissione dei dati
- Uso delle fonti di informazione presenti in Farmacia o in strutture centralizzate
- Siti, portali e banche dati accreditate di interesse farmaceutico
- Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali e strumenti digitali a supporto dell'attività professionale
- Tutela dei dati, disciplina della privacy e il sistema di autocontrollo HACCP (Hazard analysis and critical control points)
- Documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoria, testi e registri obbligatori
- Attività ispettiva: auto-ispezione e disamina del verbale della Commissione ispettiva

15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia

16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia

- La gestione degli interventi di primo soccorso
- Comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

17. Altri servizi

- Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009.
- Prestazioni analitiche di prima istanza con particolare riferimento ai parametri biochimici ematici
- Utilizzo e manutenzione della diagnostica strumentale per l'erogazione di servizi professionali di II livello e interpretazione dei dati
- Informazioni finalizzate alla prevenzione e al corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici
- Presa in carico del paziente, supporto ai pazienti nella gestione dei medicinali a livello domiciliare e monitoraggio dell'aderenza alle terapie
- Prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: le procedure di dispensazione di materiale sanitario, assistenza Integrativa, CUP e altri servizi informatici gestiti nell'ambito di SSN
 - Utilizzo delle piattaforme informatiche relative ai vari servizi erogati.

18. Rapporto con il cittadino

- Counseling del paziente, corretta informazione, educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari
- Campagne di screening, di prevenzione delle malattie e profilassi vaccinale.

Non è consentito affidare ai tirocinanti compiti che esulino da queste finalità, come pure di consentire loro la dispensazione al pubblico dei medicinali o di qualsiasi altro prodotto in condizioni di completa autonomia oppure impiegarli per consegne a domicilio.

Al momento dell'inserimento del Tirocinante, il titolare o il direttore della Farmacia o la persona eventualmente designata, deve in ottemperanza all'art. 15, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 81/2008, fornire ogni informazione in materia di sicurezza, rischi specifici e pronto soccorso.

Art. 5 Durata e modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale – classe LM-13 comprendono un periodo non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera o servizio farmaceutico territoriale di una Azienda Sanitaria Locale (ASL) o Farmacia estera.
2. L'attività di tirocinio è svolta per un periodo di sei mesi, anche non continuativi, per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 Crediti Formativi Universitari (di seguito, CFU). Le restanti 450 ore possono essere svolte presso una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriale posti sotto la sorveglianza del Servizio farmaceutico o farmacia estera (vedi successivo art. 15).
3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.
4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.
5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e saranno cancellate dal Diario del tirocinante.
6. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.
7. Il tirocinio deve essere svolto in modo che non interferisca con la frequenza alle lezioni da parte dello Studente.

8. Non è prevista la possibilità di svolgere il Tirocinio in due farmacie contemporaneamente.
9. Gli studenti non possono svolgere il Tirocinio presso Farmacie il cui titolare o direttore o un collaboratore sia con loro imparentato fino al IV grado o intrattenga con loro altri tipi di vincoli contrattuali.
10. In caso di assenza, il Tirocinante è tenuto ad avvertire il Responsabile della Farmacia. In caso di chiusura per ferie, il Tirocinio si considera sospeso e il periodo di chiusura non viene conteggiato nelle settimane obbligatorie.

Art. 6 Requisiti per l'accesso al tirocinio

1. Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - per gli studenti del CdLM in Farmacia:
 - a. aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
 - b. aver superato i seguenti esami: Chimica farmaceutica e tossicologica I, Farmacologia generale e farmacognosia.
 - c. aver frequentato il corso di Tecnologia farmaceutica I e laboratorio galenico ed il Corso di Tecnologia farmaceutica II e Normativa farmaceutica.
 - per gli studenti del CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:
 - a. aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
 - b. aver superato i seguenti esami: Chimica farmaceutica I e Farmacologia, farmacognosia e farmacoterapia I
 - c. aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare CHIM/09
 - per gli studenti di entrambi i CdS:
 - a. aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;
 - b. aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 7 Domanda e avvio del tirocinio

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:
 - acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti alla convenzione:
 - presentano al Referente per il Tirocinio la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante e il nominativo del tutor professionale.
2. a seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 6, il Referente per il tirocinio autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio, inserisce il nome del tutor accademico e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.
3. l'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

4. nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.

Art. 8 Diario del tirocinante

1. Il diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo predisposto dall'Ordine purché conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.
2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV.
3. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet con ogni tipo di dispositivo.
4. L'applicativo prevede le seguenti tipologie di utenti, ciascuna delle quali visualizza e opera in maniera differente nelle varie pagine e schermate dell'applicativo:

A. Studente:

- a. personalizza la propria anagrafica personale;
- b. inserisce le ore svolte e le relazioni di tirocinio nel Diario del tirocinante;
- c. rende disponibile il Diario del tirocinante al tutor accademico per la relativa valutazione.

B. Tutor professionale:

- a. visualizza tutte le ore inserite dallo studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. inserisce la valutazione sul tirocinio dello studente a lui associato.

C. Tutor accademico:

- a. verifica la completezza delle relazioni dello studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità.

D. Ordine dei farmacisti:

- a. convalida con firma autografa o digitale i tirocini approvati dal tutor accademico;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

E. Commissione giudicatrice del TPV:

- a. approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo. Togliere la funzione è fatta del referente del tirocinio.

F. Referente del tirocinio.

- a. verifica i dati dello studente inseriti nel Diario del Tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia;
- b. verifica, nel caso lo studente attivi il TPV in due o più farmacie, che il diario di tirocinio sia aggiornato con la/le nuove farmacie;

5. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

Art. 9 Organismi e strutture

L'attività formativa di tirocinio è organizzata, coordinata e assistita dal Tutor professionale e dal Tutor accademico, dai Presidenti degli Ordini dei Farmacisti, dai Titolari o Direttori delle farmacie/strutture ospitanti (aderenti alla convenzione) e dal Referente per il Tirocinio.

Art. 10 Rapporto con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Ordine e il titolare o l'Azienda sanitaria locale o ospedaliera.
2. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.
3. L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie aderenti.

Art. 11 Ruolo del tutor accademico

Il tutor accademico è il docente incaricato dal Consiglio del corso di studio con il ruolo di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

Art. 12 Ruolo del tutor professionale

1. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:
 - cura lo svolgimento degli argomenti del tirocinio, fornendo esperienza professionale e nozioni attuali, utili all'espletamento del tirocinio stesso e al raggiungimento dei suoi obiettivi formativi;
 - controlla l'attività del Tirocinante e lo aiuta nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà;
 - segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
 - concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
 - cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
 - certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.
2. Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

Art. 13 Modifiche del Periodo di tirocinio

Nel caso in cui si renda necessario modificare il periodo del tirocinante in Farmacia lo studente dovrà inviare la richiesta al Referente per il tirocinio con la proposta del periodo e con l'indicazione delle motivazioni che giustificano il cambio di periodo. Il Tutor professionale dovrà controfirmare il nuovo

modulo per accettazione. La comunicazione di modifica dovrà pervenire con un preavviso di almeno 20 giorni. Il Referente per il tirocinio, verificata l'adeguatezza della proposta al presente Regolamento e sentito il parere del Tutor accademico, provvederà ad autorizzare il tirocinante, e darà comunicazione al Tutor professionale della variazione richiesta.

Nel caso in cui si renda strettamente necessario proseguire il tirocinio oltre la data indicata inizialmente come termine del tirocinio, lo studente dovrà comunicarlo al Referente per il tirocinio almeno 20 giorni prima della data indicata inizialmente come termine del tirocinio.

Il Referente per il tirocinio, sentito il parere del Tutor accademico, provvederà alla trasmissione via mail allo studente e al Tutor professionale della conferma della proroga.

Art. 14 Interruzione del Tirocinio

Nel caso in cui si renda necessario interrompere il tirocinio, lo studente dovrà comunicarlo al Tutor professionale, al Tutor Accademico e al Referente per il tirocinio.

Art. 15 Tirocinio all'estero

1. Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 3 mesi e un massimo di 450 ore.
2. Parte del tirocinio, non più di tre mesi e un massimo di 450 ore, può essere svolta anche presso strutture straniere nell'ambito di programmi di scambio Erasmus + o di altri accordi o Convenzioni internazionali o in accordi di cooperazione internazionale bilaterali tra università purché preventivamente autorizzato dal competente organo didattico sentito l'Ordine Professionale della provincia in cui ha sede l'Università.
3. Il tutor professionale referente all'estero dovrà utilizzare il Diario di tirocinio (art. 8) e scriverà il giudizio in lingua inglese.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante nell'intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal Protocollo FOFI-CRUI in materia di TPV.

Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare agli Uffici di Ateneo competenti secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Laurea la domanda per sostenere la prova valutativa di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.

Art. 16 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal presente Regolamento;
- rispettare gli obblighi declinati nella domanda di ammissione al TPV;
- rendere i dati informativi richiesti dalle strutture interessate in modo completo e comunicare le eventuali incompatibilità sopraggiunte;
- aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte e tenere diligente nota dell'attività;
- attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
- avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;

- completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.

Art. 17 Diritti del tirocinante

Lo studente che deve intraprendere il periodo di tirocinio ha diritto di:

- scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
- poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Regolamento;
- riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Regolamento;
- poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza;
- proseguire il tirocinio presso altra struttura o sotto altra direzione quando ne ricorrano i presupposti e le motivazioni, previa valutazione e autorizzazione del/i competente/i Ordine/i e del Tutor Accademico;
- riferire eventuali questioni specifiche al Tutor accademico;
- ricevere informazioni dal Tutor professionale sull'andamento del tirocinio;

Capo IV: PROVA PRATICO VALUTATIVA

Art. 18. Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa (PPV)

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale abilitante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratico valutativa (di seguito PPV).
2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio (TPV) e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione e verte sugli ambiti previsti dall'art. 2, c. del Decreto interministeriale n.651 del 2022 e dal Protocollo FOFI-CRUI in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV).
3. La Commissione giudicatrice della PPV:
 - a. valuta l'attività pratica di tirocinio;
 - b. conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
 - c. attribuisce d'ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;
 - d. provvede alla verbalizzazione
4. La prova pratica valutativa è orale e verte sugli argomenti indicati nel precedente art. 4 e precede la discussione della tesi di laurea. Alla PPV possono partecipare solo gli studenti che hanno presentato la domanda di laurea ed hanno superato tutti gli esami.

Art. 19 Commissione giudicatrice PPV

1. La Commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri (e quattro supplenti) nominati, per ogni esame finale, dal Rettore tra i componenti di una rosa designata dal Direttore del Dipartimento per la Commissione giudicatrice per la PPV.
2. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine professionale della Provincia in cui ha sede l'Università, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
3. In base al numero di candidati da valutare, la commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato.

4. La rosa per la Commissione giudicatrice per la PPV, designata dal Direttore del Dipartimento, rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti in Ateneo.

Art. 20 Discussione della tesi di laurea

Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea. In sede di discussione della tesi partecipano non più di due membri designati dall'Ordine professionale e in esito alla discussione è conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

CAPO V: VIGILANZA, POSIZIONE ASSICURATIVA E NORME TRANSITORIE

Art. 21 Attività di vigilanza e controllo

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.
2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del Protocollo FOFI-CRUI, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

Art. 22 Posizione assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni (INAIL). Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato dal Responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

La validità della copertura assicurativa è subordinata al periodo di TPV. Pertanto, si rende essenziale indicare tempestivamente qualsiasi modifica nel TPV, come indicato nel presente regolamento.

Art. 23 Norme transitorie

Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte nell'ambito del vecchio ordinamento non abilitante saranno riconosciute al momento del passaggio alla laurea abilitante al fine dell'accesso alla PPV.

In dettaglio:

1. gli studenti che hanno visti riconosciuti i 30 CFU di tirocinio professionale nell'ambito del vecchio ordinamento non abilitante e hanno chiesto il passaggio alla laurea abilitante, successivamente al riconoscimento, avranno riconosciuta l'attività formativa svolta per 29 crediti e dovranno accedere esclusivamente alla PPV prima della sessione di laurea seguendo quanto riportato nel presente regolamento;
2. gli studenti che stanno svolgendo il tirocinio, avendolo attivato nell'ambito del vecchio ordinamento non abilitante, una volta effettuato il passaggio alla laurea abilitante, accederanno direttamente alla PPV al fine del riconoscimento dei 30 CFU;
3. gli studenti che sono passati alla laurea abilitante e non hanno iniziato le attività di tirocinio in farmacia, dovranno attivare il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) come richiesto dalla nuova Laurea, in conformità al presente Regolamento;
4. gli studenti che non passeranno alla laurea abilitante seguiranno le disposizioni precedenti e l'Abilitazione alla professione di Farmacista verrà conseguita previo superamento dell'esame di abilitazione alla professione che potrà essere sostenuto dopo il conseguimento della laurea nei termini e modalità previsti dal Decreto Ministeriale 570/2022.

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, gli studenti passati alla laurea abilitante potranno utilizzare la modulistica previgente per l'attivazione del tirocinio fino alla stipula delle nuove convenzioni con gli Ordini dei farmacisti e/o le Farmacie Ospedaliere e l'introduzione del nuovo sistema informatizzato di attivazione e svolgimento del TPV.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.